

## **INTERVENTI FINANZIARI DEL MINISTERO A FAVORE DEL PROPRIETARIO, POSSESSORE O DETENTORE DEL BENE CULTURALE AI SENSI DEGLI ARTT. 31, 35, 36 E 37 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO**

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, agli articoli 31, 35, 36 e 37, prevede la possibilità di accesso al beneficio dei contributi statali per tutti i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, che eseguono lavori di restauro o altri interventi conservativi su beni culturali. Il Ministero ha infatti facoltà, ai sensi dell'art. 35 comma 1 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 31, comma 1, del Codice". L'articolo 38 del Codice dei beni culturali e del paesaggio delinea, quale contropartita a tali agevolazioni, l'obbligo di rendere accessibili al pubblico i beni restaurati a carico parziale o totale dello Stato. Obiettivo della norma è, da una parte, contribuire in modo più capillare alla conservazione del patrimonio nel territorio, dall'altra rendere il patrimonio fruibile e promuoverne la conoscenza più diffusamente. Il concorso dello Stato alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale prevede due forme di contribuzione ben distinte, che si diversificano sostanzialmente sia rispetto alle finalità dei contributi stessi, sia rispetto alle modalità di loro erogazione.

### **MODALITÀ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO**

La richiesta di ammissibilità ai contributi statali, è contestuale alla domanda di approvazione del progetto e deve essere presentata a codesta Soprintendenza che si pronuncia in merito in sede di autorizzazione degli interventi ai sensi dell'art 21 del D.Lgs 42/04. La corresponsione dei contributi è condizionata alla verifica della conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, nel rispetto dell'art. 21 del Codice. In caso di difformità la concessione del contributo viene sospesa e la somma corrispondente al contributo eventualmente già erogato sarà recuperata in maniera coattiva.

### **SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO:**

Le opere ammissibili a contributo riguardano le lavorazioni di carattere restaurativo, intese come *"intervento diretto sul bene culturale attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale e al recupero del bene medesimo, alla protezione e alla trasmissione dei suoi valori culturali"* (art. 29, comma 4 del D.Lgs. 42/04. A titolo esemplificativo:

- gli oneri sostenuti per il restauro e la conservazione degli elementi materiali in cui si sostanzia l'interesse culturale del bene, volti a preservarne le caratteristiche. Non sono ammesse viceversa quelle lavorazioni che determinino mutamenti dei caratteri tipologici o distintivi del bene, ovvero consistano in meri adeguamenti funzionali o tecnologici;

- lavori impiantistici che concorrono a un miglioramento della sicurezza e della conservazione del bene. Per le restanti tipologie di impianti può essere ammissibile a contributo la spesa per la sola predisposizione ad esclusione delle apparecchiature;
- spese tecniche di progettazione riferibili alle opere di restauro e conservazione, preferibilmente con l'elenco delle prestazioni e stima dei prezzi. Non sono considerate ammissibili spese tecniche a corpo.

Si precisa che nel computo metrico estimativo degli interventi le voci indicate "a corpo" non vengono prese in considerazione, e pertanto devono essere sviluppate "a misura" (si invita a prendere come riferimento i prezzi ufficiali in uso nelle località ove si svolge l'intervento, oppure a redigere specifiche analisi dei prezzi di cui la Soprintendenza valuterà la congruità).

## **OBBLIGHI PER IL PROPRIETARIO, DETENTORE O**

### **POSSESSORE**

Gli immobili sottoposti a interventi conservativi con il concorso dello Stato nella spesa sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate da appositi accordi o convenzioni da stipularsi tra il Ministero per i beni e le attività culturali e i singoli proprietari (art. 38 del D.Lgs 42/04). L'atto di convenzione dovrà essere stipulato anche nel caso di lavori eseguiti all'esterno dell'immobile (facciata, coperture). Tale convenzione è finalizzata a consentire la pubblica e gratuita fruizione degli spazi più significativi dell'immobile per almeno un giorno al mese durante l'arco dell'intero anno, oltre alle Giornate Europee del Patrimonio e oltre alle Giornate Europee del Patrimonio ed alla Settimana dei Beni Culturali. I limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico sono stabiliti tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti.

Nella convenzione è prevista l'affissione, all'esterno dell'immobile restaurato di un'indicazione recante la dicitura "Immobile restaurato a parziale carico dello Stato" nella quale siano resi noti i tempi e le modalità delle visite.

### **TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI**

Si specifica che i contributi sono stati sospesi con L. 228/2012, art. 1 co 77 a decorrere dall'8/08/2012 e che in attuazione a disposizioni dell'art. 1 comma 314 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) è stata disposta la riammissione a contributo per le domande inoltrate a partire dal 1 gennaio 2019.

**Contributi in conto capitale** (fondo perduto in quota percentuale, sull'importo ammissibile a contributo) sono riconosciuti secondo il seguente ordine di priorità degli interventi (art. 4 del Decreto 471/2018):

- a) ricostruzione e tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite da eventi sismici o da altri eventi calamitosi riconosciuti;
- b) situazioni eccezionali connesse al rispetto di intese istituzionali di programmi;
- c) accertata e documentata situazione di grave difficoltà economica del beneficiario;
- d) regolare apertura al pubblico del bene culturale;
- e) superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- f) ricostruzione e tutela del patrimonio culturale nelle aree urbane degradate e delle periferie.

Nell'ambito di ogni criterio, si provvede al riconoscimento dei contributi tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Per quanto riguarda la misura percentuale del contributo, nei limiti previsti dall'art. 35 del Codice, si tiene conto anche della rilevanza e dell'urgenza dell'intervento, nonché della differente fruizione assicurata nell'atto di convenzione con il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

**Contributi in conto interessi** (pagamento degli interessi, fino a sei punti percentuale) sul mutuo contratto dal possessore o detentore del bene per la realizzazione dell'intervento.

I contributi possono essere cumulabili, ma devono essere richiesti distintamente ciascuno secondo un proprio procedimento. Il contributo statale, inoltre, è compatibile con le agevolazioni fiscali in materia di beni culturali.

## **CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI SENSI DEGLI ARTT. 31, 35 E 36 DEL D.LGS. 42/2004**

Per ottenere il contributo in conto capitale, il proprietario, possessore o detentore di beni culturali deve inviare alla Soprintendenza competente la richiesta di ammissibilità contestuale alla presentazione dell'Autorizzazione per l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali (art. 21, comma 4, d.lgs. n.42 del 2004), corredata da idonea documentazione, ovvero:

- Modello A compilato avendo cura di specificare nome, indirizzo e Codice Fiscale del proprietario, del beneficiario (se diverso), o del legale rappresentante. La marca da bollo è necessaria solo per i richiedenti privati.
- Documento di riconoscimento.
- Procura speciale (se in comproprietà).
- Indirizzo completo del bene e dati catastali.
- Provvedimento di tutela.
- Verbale di assemblea e ripartizione in millesimi (per i condomini).
- Atto costitutivo (persone giuridiche).

- Preventivo della spesa, redatto da un professionista in possesso della necessaria abilitazione professionale. Il preventivo riporta le singole lavorazioni, espresse a misura, dettagliatamente descritte e chiaramente individuabili nella documentazione progettuale.

La Soprintendenza valuta le richieste ricevute e dichiara gli interventi ammissibili a finanziamento statale. **Si sottolinea che tale pronuncia costituisce mera indicazione propedeutica all'eventuale erogazione del contributo stesso, senza pertanto costituire alcun vincolo per l'accoglimento della richiesta che resta demandata alle determinazioni conclusive del programma ministeriale e delle risorse finanziarie disponibili.**

Il contributo viene concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati, per una quota parte della spesa effettivamente sostenuta dal proprietario (determinata dalla Soprintendenza tenuto conto anche del godimento di eventuali altri contributi pubblici) per i soli interventi ritenuti ammissibili. Sia in caso di interventi conservativi volontari sia di interventi conservativi imposti, questi ultimi ai sensi dell'art. 34 comma 2 del Codice, possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, regolarmente certificati e collaudati dalla Soprintendenza competente.

Eseguiti gli interventi, l'interessato trasmette alla Soprintendenza la documentazione richiesta per la fase a consuntivo, ovvero:

- Domanda di erogazione del contributo a consuntivo.
- Dichiarazione ulteriori contributi ricevuti.
- Consuntivo asseverato dispesa (giurato) che deve riportare i soli interventi ritenuti ammissibili, deve poter essere confrontato con il computo presentato in ammissibilità (rispettando ordine e prezzi unitari ammessi).
- Fatture quietanzate delle spese sostenute.
- Dichiarazione soggetti imprenditoriali.
- Dati conto corrente/contabilità speciale (IBAN, Ist. di Credito) del beneficiario.
- Documentazione fotografica post intervento e relazione finale.
- Atto di successione (in caso di eredi).
- Certificato iscrizione CCIAA (per le società).
- Dichiarazione stato fallimentare (per le società).
- Dichiarazione antimafia (per le società).
- Proposta ambiti visitabili: se l'immobile non è aperto al pubblico: CONVENZIONE o proposta ambiti visitabili: se l'immobile aperto al pubblico: dichiarazione pubblico godimento.

La competente Soprintendenza provvede al collaudo dei lavori, con riscontri tecnici ed amministrativi, anche in sito, e alla redazione del relativo certificato, che viene successivamente trasmesso al competente Segretariato regionale. Quest'ultimo stila una graduatoria e trasmette le proposte di finanziamento alla Direzione Generale Bilancio che, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, approva il piano di finanziamento e accredita le relative somme per la successiva erogazione del contributo.

## **CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. 42/2004**

I contributi in conto interessi prevedono l'erogazione da parte dello Stato di una quota degli interessi conseguenti l'accensione di un mutuo o di altre forme di finanziamento per far fronte alla spesa per interventi conservativi di beni culturali debitamente autorizzati.

Il contributo è concesso nella misura massima del 6% degli interessi sul capitale erogato.

Ai sensi della circolare 11 dicembre 2020, n. 51 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del MiC, il contributo deve essere corrisposto direttamente all'istituto di credito in base alla convenzione stipulata ai sensi dell'art. 37, c. 3, d. lgs. 42/2004. Successivamente, spetta all'istituto di credito mutuante riversare la somma ricevuta dal Segretariato regionale sul conto corrente del mutuatario-beneficiario.

Possono essere accolte domande di contributi in conto interessi la cui realizzazione degli interventi di restauro approvati a norma dell'art. 21 del Codice siano ancora in corso di esecuzione al momento della stipula del contratto di mutuo.

L'importo del mutuo accordato deve coincidere con l'importo dei lavori ammesso a contributo. Non possono essere accolte richieste che prevedono un pre-ammortamento finanziario di un mutuo. Potranno essere accolte richieste di rinegoziazione del mutuo purché con lo stesso istituto di credito e sempre a condizione che esse non costituiscano per questa Amministrazione un aggravio di spesa.

In caso di mutui a tasso variabile, al fine di calcolare correttamente i conguagli a debito o a credito, l'istituto mutuante deve comunicare agli istituti periferici entro il mese di gennaio dell'anno successivo, le variazioni del tasso avvenute nell'anno precedente, corredato dal relativo piano di ammortamento.

Il richiedente il contributo è tenuto a comunicare tempestivamente ogni altra variazione del contratto di mutuo o del finanziamento al Segretariato regionale, il quale verificherà la permanenza dei requisiti per l'erogazione degli importi non ancora scaduti. Qualora il contratto di mutuo venga risolto il contributo dello Stato è revocato

Si rimanda al [sito](#) del Segretariato Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto per maggiori approfondimenti e la modulistica utilizzabile